COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: **ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI.**

PREMESSO che:

- la Legge Urbanistica Regionale n. 11/2004, come evidenziato all'art. 2 della stessa, stabilisce i criteri e gli indirizzi degli strumenti di pianificazione per conseguire un miglioramento complessivo della qualità della vita, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficienza e concertazione;

- il Comune di Massanzago ha provveduto al rinnovo della propria strumentazione di governo del territorio attraverso l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), avvenuta con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 165 del 28.6.2012;

- in conseguenza dell'approvazione del PAT, il Piano Regolatore Generale (PRG), come previsto dall'art. 48, comma 5bis della LR 11/2004, limitatamente alle parti compatibili con il PAT, è venuto a costituire il Primo Piano degli Interventi (PRG/PI) e, relativamente allo stesso, l'Amministrazione ha provveduto alla redazione, di tre varianti parziali:
  - la variante parziale n. 1 al Primo Piano degli Interventi adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02.08.2012 ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 10.10.2012;
  - la variante parziale n. 2 al Primo Piano degli Interventi adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.9.2012 ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21.01.2013;
  - la variante parziale n. 3 al Primo Piano degli Interventi adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 30 del 11.07.2011 ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.04.2013;

- nel seguito l'Amministrazione, al fine di dare completa attuazione alla maggior parte degli obiettivi strategici individuati dal PAT, ha provveduto alla redazione del Piano degli Interventi (PI), anno 2012, relativo all'intero territorio comunale, ovvero lo strumento che "*in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la viabilità*" (art. 12 LR 11/2004); il Piano degli Interventi relativo all'intero territorio comunale, è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2012 e quindi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22.4.2013;

- successivamente all'approvazione del Piano degli Interventi relativo all'intero territorio comunale, si è provveduto ad approvare una prima variante parziale allo stesso, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29.07.2013 e quindi approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23.10.2013, variante volta sostanzialmente a dare una risposta

alle numerose osservazioni pervenute in fase di pubblicazione del Piano di cui al punto precedente ma per le quali non era possibile prevederne l'accoglimento in prima istanza trattandosi di richieste di variazione sostanziale al PI adottato.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 17.02.2015 con la quale si è provveduto all'illustrazione del Documento del Sindaco recante indirizzi per la redazione della variante parziale n. 2 al Piano degli Interventi;

VISTA la L.R. n. 4 del 16.03.2015 avente ad oggetto "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" ed in particolare l'art. 7 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili";

VISTA la nota a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente in data 07.04.2015 con la quale, in attuazione agli indirizzi di cui alla predetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 07/2015, è stato approvato l'avviso alla cittadinanza in merito all'avvio della variante parziale n. 2 al Piano degli Interventi ed alla possibilità per la cittadinanza di presentazione di proposte, anche in riferimento alle previsioni di cui all'art. 7, comma 1 della Legge Regionale n. 4/2015 in merito alla riclassificazione di aree edificabili;

RILEVATO che in funzione dell'avviso di cui al punto precedente sono pervenute al protocollo del Comune varie richieste da parte dei cittadini, per lo più finalizzate all'eliminazione della potenzialità edificatoria delle aree in proprietà dei richiedenti medesimi;

RILEVATO, altresì, che successivamente all'approvazione della prima variante parziale al PI sono state riscontrate diverse difficoltà interpretative nella lettura di alcuni punti delle Norme Tecniche Operative, in riferimento alle quali si ritiene di dover apportare alcune variazioni, volte sostanzialmente a garantirne una uniforme applicazione;

RITENUTO opportuno, con riferimento alla vasta casistica emersa nell'istruttoria sulle richieste pervenute, considerare prioritario ed urgente dare riscontro alle richieste di privati, relativamente alla modifica delle aree affinché le stesse siano private della potenzialità edificatoria riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili, nonché provvedere agli adeguamenti normativi finalizzati alla chiarezza interpretativa delle Norme Tecniche Operative;

RITENUTO, altresì, di esaminare successivamente e separatamente le restanti problematiche emerse nell'istruttoria delle istanze pervenute, in considerazione del fatto che le stesse non risultano urgenti e prioritarie e comportano un procedura, una produzione di elaborati, verifiche di dimensionamento e di carattere ambientale più lunghe e complesse;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente n. 11 del 28.10.2015, con la quale è stata affidata allo studio Cavallin Associati sas con sede in Camposampiero (PD), Vicolo Beato Crescenzio n. 12/1, C.F. e P.I. 02645460284, la redazione della variante parziale n. 2 al P.I. secondo i contenuti sopra indicati;

VISTO il fascicolo di progetto relativo alla Variante Parziale n. 2 al P.I., predisposto dallo studio Cavallin Associati nella persona dell'Arch. Roberto Cavallin, pervenuto in data 23.12.2015, prot. 11893;

VISTA la D.G.R.V. n. 3637 del 13.12.2002, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 18.02.2003, come aggiornata dalla D.G.R.V. 1322 del 10 maggio 2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regine n. 51 del 6 gennaio 2006, con le quali si forniscono indicazioni per la

formazione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti al fine di garantire adeguata sicurezza idraulica degli insediamenti;

DATO ATTO che la variante in questione prevede solamente lo stralcio di alcune aree edificabili e che pertanto non è stata redatta la valutazione di compatibilità idraulica in quanto non viene aumentato, anzi viene diminuito il carico urbanistico del P.I., con un miglioramento complessivo delle problematiche di carattere idraulico;

PRESO ATTO che con la D.G.R.V. 1322 del 10 maggio 2006 di cui al punto precedente si dispone che "[…] *per le varianti agli strumenti urbanistici che non comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, deve essere prodotta, dal tecnico progettista, una asseverazione della non necessità della valutazione idraulica. Tale asseverazione deve essere inviata, prima dell'adozione della variante, all'Ufficio Regionale del genio Civile competente per territorio* […]";

VISTA l'asseverazione pervenuta in data 23.12.2015 prot 11893 sottoscritta da parte del tecnico estensore della variante, in merito alla non necessità di valutazione di compatibilità idraulica (V.C.I.);

ATTESO che la documentazione relativa alla variante parziale n. 2 al P.I. come sopra meglio individuata è stata trasmessa a mezzo PEC al Genio Civile ed al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con nota del 23.12.2015 prot. 11896;

PRESO ATTO che l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che: "2. *Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani per l'urbanistica, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado* […]";

RITENUTO, per le considerazioni di cui ai punti precedenti, di poter procedere all'adozione della Variante Parziale n. 2 al Piano degli Interventi come da elaborati progettuali sopra riportati;

VISTO l'art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i. "*Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi*";

DATO ATTO che il fascicolo progettuale relativo alla variante parziale n. 2 al P.I. è stato oggetto di preliminare valutazione da parte della competente Commissione Consiliare tenutasi nella seduta del 23.12.2015;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08. 2000 e s.m.i., relativo alle competenze dei consigli comunali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 33/2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 03.07.2015, esecutiva con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30/07/2015, modificata ed integrata con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 29/09/2015, con la quale è stato deliberato il

P.E.G. per l'anno in corso e mediante la quale sono stati assegnati ai Responsabili dei Servizi le dotazioni del Bilancio di Previsione 2015, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 03/07/2015;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30.11.2015, con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 in assestamento generale ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - con conseguente integrazione della Relazione Previsionale e Programmatica;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 30.11.2015, con la quale, in conseguenza alla variazione di bilancio di cui al periodo precedente e alla nuova disponibilità di risorse finanziarie, è stato deliberata la variazione al P.E.G. per l'anno in corso e assegnati ai Responsabili dei Servizi le corrispondenti dotazioni finanziarie;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30.07.2015, esecutiva, integrata con deliberazione n. 60 del 29.09.2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2015;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI ADOTTARE la Variante Parziale n. 2 al Piano degli Interventi, come da fascicolo di progetto che sottoscritto dal Responsabile del Servizio, dal Segretario Generale e dal Sindaco, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegato;

DI DARE ATTO che con l'approvazione definitiva della presente Variante verranno recepite le eventuali prescrizioni che il Genio Civile e il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, dovessero impartire in merito alla valutazione della documentazione trasmessa a mezzo pec con nota del 23.12.2015 prot. 11896;

DI DARE ATTO che il procedimento amministrativo della presente variante seguirà le disposizioni di cui all'art. 18 della L.R. 11/2004, fino alla sua approvazione finale;

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio urbanistica a provvedere agli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

DI OTTEMPERARE agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.